

Le imposte indirette sul trasferimento oneroso di quote di Srl

di Alessandro Tatone e Gianfranco Costa

PREMESSA

Come noto, una delle caratteristiche che differenzia le Srl dalle società di persone è la libera circolazione delle partecipazioni, quale disciplinata dal comma 1 dell'articolo 2469 del Codice Civile.

In linea di principio generale, se non stabilito diversamente in sede di costituzione, l'atto di trasferimento ha effetto nei confronti della società alternativamente:

- a) dal momento del deposito dell'atto presso il Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, da effettuarsi a cura del Notaio autenticante entro 30 giorni dalla sottoscrizione del medesimo;
- b) dal momento della sottoscrizione, a mezzo firma digitale delle parti (cedente e cessionario), nel rispetto della normativa vigente riguardante la firma dei documenti informativi, fatto salvo il deposito, entro 30 giorni presso il Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, effettuato da un professionista iscritto nella sezione A "Commercialisti" dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In entrambe i casi l'atto di cessione deve essere registrato:

- in termine fisso, a norma dell'articolo 11 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/86, se redatto per scrittura privata autenticata o atto pubblico;
- in caso d'uso, a norma dell'articolo 2 della Tariffa, parte II, allegata al D.P.R. n. 131/86, se redatto per scrittura privata non autenticata.

Sul tema esiste corposo contenzioso circa l'applicabilità o meno di una o più imposte fisse all'atto contenente più cessioni di quote a titolo oneroso (cfr., fra l'altro, Cassazione 29.10.2014, n. 22899; Cassazione 19.02.2015, n. 3300; Cassazione 15.09.2015, n. 18122).

A parere dell'Amministrazione Finanziaria (cfr. Risoluzione 02.04.2015, n. 35), quando un atto contiene più cessioni di quote sociali, questo deve essere assoggettato a tante imposte di registro in misura fissa quante sono le cessioni realizzate.

Tanto il Notariato (cfr. Studio n. 238/2008/T), quanto parte della giurisprudenza di merito (cfr. C.T.P. Torino 19.01.2011, n. 1/14/11; C.T.P. Massa Carrara 30.01.2012, n. 87/1/12; C.T.P. Brescia 19.03.2013, n. 70/64/13) hanno espresso pareri contrari sul tema, precisando che l'imposta di registro (comunque in misura fissa) in caso di cessione multiple nel medesimo atto, trova applicazione:

- una sola volta se i trasferimenti derivano necessariamente gli uni dagli altri (negozio complesso);
- per ogni cessione se le operazioni sono strutturalmente autonome e inquadrabili in distinti schemi causali (negozi collegati); in altre parole se i trasferimenti mantengono ognuno la propria autonoma rilevanza giuridica.

GLI ASPETTI CIVILISTICI DEL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Come premesso, la disciplina relativa alla cessione di quote di Srl è disciplinata dall'articolo 2469, Codice Civile, nel quale contesto viene fissato il principio generale di libera circolazione delle partecipazioni da perfezionarsi, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, alternativamente:

- a) con atto pubblico autenticato depositato entro 30 giorni dal Notaio autenticante presso l'Ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale (articolo 2470, comma 1 e 2, Codice Civile);
- b) con atto sottoscritto dalle parti (cedente e cessionario) mediante firma digitale, nel rispetto della normativa vigente riguardante la firma dei documenti informativi (cfr. articolo 36, comma 1-bis, D.L. 25.06.2008, n. 112), depositato entro i 30 giorni successivi la sottoscrizione, presso il Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, per il tramite di un intermediario abilitato (professionista iscritto nella sezione A "Commercialisti" dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), munito del dispositivo di firma digitale, indispensabile per sottoscrivere la richiesta di iscrizione dell'atto nel Registro delle Imprese (Circolare CNDCEC 18.09.2008, n. 5/IR, e Circolare Assonime 18.05.2009, n. 21).

Da considerare al riguardo che con la Legge n. 183/2011 – precisamente al comma 8 dell'articolo 14 – è stato inoltre chiarito che, qualora il trasferimento della partecipazione venga perfezionato mediante il meccanismo di cui al precedente punto b), il relativo atto deve essere sottoscritto con la sola firma digitale riferita, in maniera univoca, ad un solo soggetto e al documento (o all'inserimento di documenti) al quale è apposta, ovvero associata.

Dal punto di vista fiscale, le cessioni di partecipazioni in società formano materia imponibile, qualora effettuate a titolo oneroso, nell'ambito dell'imposizione indiretta:

- ai fini dell'IVA;
- ai fini dell'imposta di registro;
- ai fini dell'imposta di bollo.

IL REGIME IVA

È ben noto che qualora la cessione di partecipazioni venga effettuata da un soggetto passivo d'imposta, l'operazione deve essere assoggettata all'Imposta sul Valore Aggiunto.

Sebbene la legge IVA non definisca oggettivamente la fattispecie in commento, potrebbe risultare plausibile ritenerla assimilabile ad una "cessione di beni" ex articolo 2, D.P.R. n. 633/72.

A dire il vero, la Direttiva comunitaria n. 2006/112/CE ha modificato questa impostazione ritenendo l'operazione una prestazione di servizi poiché:

- le quote di partecipazione hanno carattere prettamente immateriale;
- manca l'effettivo "*trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario*".

Di conseguenza la cessione di partecipazioni:

- costituisce operazione esente dal tributo ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 4 del D.P.R. n. 633/72;
- non soggiace all'obbligo di fatturazione a norma dell'articolo 22, comma 1, n. 6 del D.P.R. n. 633/72;
- non consente la detrazione dell'IVA assolta "a monte" in ragione del disposto ex articolo 19, comma 2 della Legge IVA, e dei costi specifici imputabili alla suddetta operazione.

Ovviamente in presenza di pro-rata l'operazione non concorrerà alla determinazione del medesimo.

L'IMPOSTA DI REGISTRO

Come premesso, in linea di principio generale, la compravendita di azioni, ovvero quote di partecipazione in società sono soggetti a registrazione:

- in termine fisso con imposta fissa pari a euro 200,00, se redatti nella forma dell'atto pubblico, ovvero di scrittura privata autenticata;
- in caso d'uso, sempre in misura fissa (euro 200,00), se redatti nella forma della scrittura privata non autenticata (articolo 2 della Tariffa, parte II, allegata al D.P.R. n. 131/86).

Inoltre, come di consueto, l'imposta di registro:

- a) è applicata in misura fissa se l'operazione è effettuata da un soggetto non IVA; in tal caso sarà dovuta anche l'imposta di bollo di euro 16,00;
- b) non è dovuta se l'operazione è effettuata da un soggetto IVA in virtù del principio di alternatività IVA – registro ex articolo 40 del D.P.R. n. 131/86.

Inoltre per le cessioni perfezionate con firma digitale a norma dell'articolo 36, comma 1-bis, D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, valgono le prescrizioni di cui al precedente punto a), come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 29.05.2013, n. 18, § 6.44.

Con riferimento all'applicazione dell'imposta di registro nell'abito di operazioni di cessione di partecipazioni, l'argomento che ha da sempre alimentato corposo contenzioso è senza dubbio quello relativo l'assoggettamento del trasferimento ad una o più imposte fisse.

Il punto è controverso soprattutto se si considerano operazioni nelle quali, all'interno del medesimo atto, vengono effettuati più trasferimenti.

Al riguardo la Cassazione ritiene che per alcuni atti esista un collegamento negoziale tra distinte pattuizioni e non anche un negozio complesso; in particolare gli ermellini ritengono che tale circostanza ricorra nei seguenti casi:

TIPO ATTO	PRONUNCIA	CONTENUTO
<p>Cessione di più quote sociali da parte di più cedenti a più cessionari</p>	<p>Cassazione Civile, sezione VI-5, Ordinanza 11.09.2014 n. 19245</p>	<p>TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) – Imposta di registro – Applicazione dell'imposta – Atti che contengono più disposizioni – In genere</p> <p>Applicabilità di un'unica imposta – Condizioni – Rapporto di reciproca derivazione tra le diverse disposizioni – Nozione – Fattispecie in materia di cessione di quote sociali</p> <p>In tema di imposta di registro, qualora un atto contenga più disposizioni si applica, ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la tassazione unica, avuto riguardo alla disposizione soggetta a tassazione più onerosa, quando le disposizioni da registrare derivano, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, intercorrendo tra loro, in virtù della legge o per esigenza obiettiva del negozio giuridico (e non per mera volontà delle parti), un vincolo di connessione o compenetrazione, immediata e necessaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto soggetto a tassazione unica l'atto contenente cessioni di più quote sociali da parte di più cedenti a più cessionari, riscontrando in tale complessiva operazione un semplice collegamento negoziale tra pattuizioni indipendenti, ciascuna adeguatamente e autonomamente giustificata sotto il profilo causale, e non già un negozio complesso, contrassegnato da una causa unica). (Cassa e decide nel merito, C.T.R. Livorno, 19.02.2013)</p>

<p>Cessione di più quote sociali da parte di più cedenti a un unico cessionario</p>	<p>Cassazione Civile, sezione VI-5, Ordinanza 05.11.2014 n. 23518</p>	<p>/MPOSTA REGISTRO</p> <p>Imposta di registro, in genere</p> <p>La disciplina dell'imposta di registro, nello stabilire il regime tributario applicabile nel caso in cui l'atto contenga più disposizioni, detta il criterio distintivo tra tassazione unica (da applicare con riguardo alla disposizione soggetta all'imposizione più onerosa) e tassazione separata delle singole disposizioni, individuandolo – in linea con il principio generale della tassazione secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto, a prescindere dal nomen iuris adoperato – nella sussistenza, o meno, della circostanza che le disposizioni derivino necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre. Pertanto, le disposizioni soggette a tassazione unica sono soltanto quelle fra le quali intercorre, in virtù della legge o per esigenza obiettiva del negozio giuridico, e non per volontà delle parti, un vincolo di connessione, o compenetrazione, immediata e necessaria: occorre, cioè, che sussista tra le convenzioni, ai fini della tassazione unica, un collegamento che non dipenda dalla volontà delle parti, ma sia, con carattere di oggettiva causalità, connaturato, come necessario giuridicamente e concettualmente, alle convenzioni stesse (nel caso di specie è stata esclusa la tassazione unica di un atto di cessione delle quote di partecipazione di due soci di una società ad un unico cessionario)</p>
---	---	--

<p>Cessione di una quota sociale da parte dell'unico titolare a più cessionari</p>	<p>Cassazione Ordinanza 19.02.2015 n. 3300</p> <p>Ordinanza 29.10.2014 n. 22899</p>	<p>Atto contenente più disposizioni – Modalità dell'imposizione – Nesso di derivazione necessaria – Cessione di quota di Srl a più soggetti (Cassazione 19.02.2015, n. 3300)</p> <p>Le modalità di applicazione dell'imposta di registro nel caso di atti contenenti più disposizioni sono disciplinate dall'articolo 21 del D.P.R. n. 131/86. Tale norma dispone che l'atto contenente più disposizioni va soggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a tassazione unica (da applicare con riguardo alla disposizione soggetta all'imposizione più onerosa) ove le diverse disposizioni contenute nell'atto siano legate da un vincolo di derivazione necessaria; • a tassazione plurima (sicché ogni disposizione è soggetta autonomamente ad imposta di registro) ove le disposizioni non derivino necessariamente le une dalle altre. <p>In definitiva, secondo la Corte, l'imposizione unica si applica nel caso del negozio complesso, mentre l'imposizione plurima si applica nel caso dei negozi collegati, che si configurano in presenza di distinti ed autonomi negozi riannodati in una fattispecie complessa pluricausale.</p> <p>Alla luce di tali premesse, l'Ordinanza cassa la Sentenza di secondo grado, che aveva ritenuto applicabile una sola imposta di registro fissa (articolo 11 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/86) all'atto di cessione di una sola quota di società accomandita semplice, a favore di sei diversi cessionari.</p> <p>In senso opposto non rileva la considerazione – aggiunge la Corte – secondo cui l'atto di cessione di una quota, risolvendosi in una sola modifica statutaria, si dovrebbe considerare in maniera unitaria, atteso che la modificazione del contratto sociale è un effetto connesso ad un'autonoma manifestazione di volontà, data dal consenso dei soci, del tutto estranea e comunque logicamente e cronologicamente successiva al contratto di cessione di una o più quote.</p> <p>Infine – conclude la Corte – nel caso di specie non ricorre un'ipotesi di obbligazione indivisibile</p>
--	---	--

In sintesi, in ognuna delle fattispecie sopra rappresentate gli ermellini hanno ritenuto che:

- ogni trasferimento di partecipazioni contenuto nell'atto rileva in via autonoma ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro in virtù del disposto ex comma 1, articolo 21, D.P.R. n. 131/86;
- a nulla rileva in tale contesto l'articolo 11 della Tariffa, parte I, allegata al TUR poiché tale disposizione quantifica esclusivamente l'imposta applicabile a ciascuna cessione di quota.

Lo stesso orientamento è stato condiviso anche dall'Amministrazione Finanziaria la quale, per mezzo della Risoluzione n. 35/E del 02.04.2015, ha ribadito che nel caso di atto con più cessioni di quote sociali, trovano applicazione tante imposte di registro in misura fissa quanti sono i trasferimenti realizzati.

Più precisi sul tema il Notariato nello Studio n. 238/2008/T, nonché parte della giurisprudenza di merito, di cui si riportano di seguito alcune sentenze:

SENTENZA	CONTENUTO
C.T.P. Torino 19.01.2011 n. 1/14	L'atto di cessione di quote di società a responsabilità limitata ancorché l'atto contenga una pluralità di cessioni di quote sociali, è soggetta ad una sola imposta fissa di registro (cfr. articolo 11, Tariffa parte I D.P.R. n. 131/1986). Il richiamo dell'articolo 21 non sembra idoneo per giustificare la pretesa che appare contraddetta, oltre che dalla lettera del citato articolo 11 della Tariffa (che prevede una sola imposta fissa per gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi ad oggetto la negoziazione di quote, ...), anche dalla stessa ratio e natura dell'imposta fissa. Nell'ambito dell'imposta di registro occorre distinguere due forme di prelievo. La prima riguarda l'applicazione del tributo in misura proporzionale e che assume a presupposto la capacità contributiva manifestata con la realizzazione di un atto o di una operazione e come base imponibile il valore dell'atto. In tale ambito per l'ipotesi di unico atto costituito da una pluralità di disposizioni la capacità contributiva è determinata a seconda che la pluralità di disposizioni siano o meno necessariamente connesse: la base imponibile è determinata per ciascuna disposizione se sono autonome; quando, invece, le disposizioni dell'unico atto sono necessariamente connesse, l'imposta proporzionale si applica una sola volta ma sulla disposizione che comporta il regime fiscale più oneroso (articolo 21, comma 1 e 2, D.P.R. n. 131/1986). La seconda riguarda l'applicazione del tributo in

	<p>misura fissa e assume a presupposto la prestazione del servizio amministrativo di registrazione, cioè il corrispettivo dovuto in ragione della mera esecuzione della formalità che, pertanto, deve essere corrisposta una sola volta. Nella vicenda in esame l'applicazione dell'imposta fissa non è collegata a una manifestazione di capacità contributiva: siamo infatti in presenza di unicità del negozio, unicità della parte cedente, unicità dell'oggetto e del prezzo. Ne consegue che la forma di prelievo trova giustificazione esclusivamente nell'utilità aggiuntiva fornita dal servizio di registrazione. La diversa conclusione secondo cui andrebbero applicati tanti tributi in misura fissa quante sono le disposizioni dell'unico atto di cessione, considerate quali autonomi indizi di maggior capacità contributiva, violerebbe apertamente l'anzidetto principio che riserva alla sola imposta proporzionale la tassazione della capacità contributiva determinata a seconda che la pluralità di disposizioni siano o meno necessariamente connesse. In armonia con la giurisprudenza formatasi in merito l'atto di cessione in esame deve essere sottoposto ad imposta fissa ex articolo 11, Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86 in ragione dell'unitarietà della formalità della registrazione poiché nessuna rilevanza assume il suo oggetto, ovvero il trasferimento delle partecipazioni societarie, dal momento che la pluralità di cessioni di quote, se contenuta in un unico atto, non può dar luogo ad una plurima applicazione di imposte fisse di registro</p>
<p>C.T.P. Massa Carrara 30.01.2012 n. 87/1</p>	<p>L'atto di cessione quote di una Srl a più acquirenti deve essere assoggettato a un'unica imposta di registro in misura fissa, secondo quanto disposto dall'articolo 11, della Tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 131/86, ai sensi del quale l'imposta di registro si applica nella misura fissa di euro 168,00 agli atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società ed enti di cui al precedente articolo 4, o di titoli di cui all'articolo 8 della tabella. Non appare condivisibile la tesi dell'Ufficio secondo la quale l'atto di cessione deve scontare tante imposte quanto sono le parti intervenute, invocando la previsione dell'articolo 21, 1 comma, D.P.R. n. 131/86, ai sensi del quale se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente per loro intrinseca natura le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse atto distinto. Infatti, tale prospettazione non convince proprio in base al puntuale dato normativo di cui al predetto articolo 11.</p>

<p>C.T.P. Novara 15.09.2009 n. 69/5</p>	<p>Cessione di quote di Srl – Atto con più cessioni di quote sociali operate da diversi alienanti – Imposta di registro in misura fissa per ogni cessione</p> <p>Nel caso in cui il medesimo atto contenga più cessioni di quote sociali, l'imposta fissa di registro è dovuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una sola volta se le operazioni derivano necessariamente le une dalle altre (negozi complesso); • per ogni cessione se le operazioni sono strutturalmente autonomi ed inquadrabili in distinti schemi causali (negozi collegati). <p>Nel caso di specie, la Commissione ritiene che le molteplici cessioni di quote operate da diversi soggetti alienanti, sebbene riunite in un solo documento per motivi di tecnica redazionale, conservino tutte la propria autonoma rilevanza giuridica, sicché per ognuna di esse è dovuta l'imposta di registro in misura fissa</p>
<p>C.T.P. Novara 09.07.2010 n. 77/1</p>	<p>Cessione di quote di Srl – Atto contenente più cessioni di quote sociali – Pagamento di un'imposta fissa per ogni cessione.</p> <p>L'atto che contiene diverse cessioni sociali non può effettivamente essere sottoposto a un'unica imposta fissa di registro, a meno che le operazioni descritte nell'atto medesimo non "derivino le une dalle altre per loro intrinseca natura", come richiesto dall'articolo 21 del D.P.R. n. 131/86. In caso contrario, invece, ogni singolo negozio posto in essere deve essere assoggettato ad autonoma tassazione (in misura fissa). Nel caso di specie, la Commissione ritiene che le cessioni di quote sociali operate da parte di più alienanti, benché per motivi di tecnica redazionale siano state inserite in un unico documento, conservino una propria e autonoma rilevanza giuridica, in quanto non derivano necessariamente le une dalle altre. Pertanto, ognuna di esse rileva ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del D.P.R. n. 131/86 e deve essere assoggettata a imposta di registro fissa a norma dell'articolo 11 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/86</p>

11 settembre 2017

Alessandro Tatone e Gianfranco Costa